2025/444 7.3.2025

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/444 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2025

che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'acido benzoico ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA.

Gazzetta ufficiale

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (¹), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

- (1) L'acido benzoico è stato approvato come principio attivo destinato ad essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2013 della Commissione (²), fatte salve le condizioni di cui all'allegato di tale regolamento.
- (2) L'approvazione dell'acido benzoico ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4 («approvazione») scadrà il 30 giugno 2025. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 21 dicembre 2023 sono state presentate domande di rinnovo dell'approvazione («domande»).
- (3) Il 7 marzo 2024 l'autorità di valutazione competente della Germania ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa delle domande. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l'autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.
- (4) L'autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.
- (5) Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche è tenuta a preparare un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e a trasmetterlo alla Commissione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (6) Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'esame delle domande. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell'autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione dei pareri da parte dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se l'approvazione possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 dicembre 2027.
- (7) Dopo il posticipo della data di scadenza dell'approvazione, l'acido benzoico rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4 fatte salve le condizioni di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2013,

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva l'acido benzoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4 (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1035/oj).

GU L del 7.3.2025

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di scadenza dell'approvazione dell'acido benzoico ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4 di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2013 è posticipata al 31 dicembre 2027.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2025

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN